

PATTO DI CORRESPONSABILITA' TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI DEL LICEO "T.CAMPANELLA" E IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

(ai sensi del D.P.R N.235 del 21 novembre 2007) Art.5 bis D.P.R 24 giugno 1998 n.249)

- 1. Premessa.** Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del corpus legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici il Patto sancisce un rapporto collaborativo, che coinvolge la famiglia nei comportamenti dell'alunno. Alla base del modello educativo condiviso vi sono il rispetto di sé e degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare.
- 2.** Contestualmente all'iscrizione alle singole Istituzioni scolastiche, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del presente ***Patto Educativo di corresponsabilità***, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra valutazione scolastica, studenti e famiglie
- 3. Sanzioni.** Le sanzioni di tipo disciplinare seguiranno l'iter previsto dallo **Statuto degli studenti e delle studentesse** (D.P.R n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R n. 245 del 21 novembre 2007) e del **Regolamento per gli allievi** come approvato dagli O.C. del Liceo "T. Campanella" di Lamezia Terme.
- 4. Risarcimenti.** in caso di danno a proprietà della scuola o dei terzi (provocati nell'edificio scolastico o in visita d'istruzione o uscita didattica) determinati da un comportamento sanzionato ai sensi del precedente punto 3 e che è stato fatto risalire all'alunno di cui al presente Patto, la famiglia si impegna a risarcire in solido il danno arrecato ripristinando le condizioni precedenti con le modalità e la solidità stabilite dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio d'istituto.
- 5. Uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola.** In caso di uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola la famiglia dell'alunno individuato come utilizzatore dovrà provvedere a mettere in atto tutto quanto sarà in suo potere per evitare il ripetersi dell'evento e per far comprendere la negatività della scelta fatta dall'alunno. Dovrà inoltre sostenere le eventuali spese della scuola nate dall'uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola.
- 6. Uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà dell'alunno.** In caso di uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà dell'alunno la famiglia dovrà mettere in atto tutto quanto sarà in suo potere per evitare il ripetersi dell'evento e per far comprendere la negatività della scelta fatta dall'alunno. Qualora l'uso fraudolento dei mezzi multimediali porti ad una violazione della privacy per le successive decisioni si rimanda al regolamento d'Istituto.

7. Uso degli strumenti multimediali personali durante le attività didattiche. La scuola e la famiglia definiscono le seguenti conseguenze per l'uso degli strumenti multimediali personali durante le attività didattiche.

a) Utilizzo del telefono cellulare durante i compiti in classe: ritiro immediato del compito e svolgimento in altra data;

b) Utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni: segnalazione scritta alla famiglia e riserva di partecipazione alla prima visita d'istruzione utile da parte del consiglio di classe.

Si ricorda, in quanto non può essere oggetto di patto, che l'uso del telefono cellulare o di ogni altro strumento multimediale durante la prova d'esame porta all'allontanamento immediato dell'alunno dall'esame stesso con la conseguente e irreversibile negatività nell'esito di tutto l'esame.

8. Comportamento scorretto dell'alunno durante un visita d'istruzione o un'uscita pubblica. In caso di comportamento scorretto rilevato in forma unilaterale, ma circostanziata, dal docente accompagnatore l'alunno sarà inibito dalla partecipazione a una o più uscite dell'anno scolastico.

9. Azioni di bullismo collegate alla scuola. In caso di azioni acclarate di bullismo oltre alle sanzioni scolastiche verrà effettuata una segnalazione agli organismi deputati.

10. Punizione dell'omertà. Qualora venga accertata una chiara e circostanziata omertà per comportamenti sanzionabili che hanno portato a danneggiamenti di cose o a danni anche morali verso persone, agli alunni omertosi vengono applicate le stesse procedure previste per gli alunni individuati come responsabili di fatti sanzionabili.